

# **PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEL SERVIZIO DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI**

## **CAPO 1: NATURA ED OGGETTO DEL SERVIZIO**

### **ART. 1- NATURA ED OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il presente appalto riguarda il servizio di ricognizione e bonifica da eventuali ordigni bellici (BOB) propedeutico alla realizzazione dei "Lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti (1° stralcio funzionale) - nell'ambito delle opere di ammodernamento e potenziamento in attuazione del Piano Regolatore Portuale (2<sup>a</sup> fase delle opere a mare – 1° stralcio)", da affidare con procedura separata (tav.01 – "Planimetria di inquadramento").

In particolare, nell'ambito dei predetti lavori di realizzazione della banchina n.27, si rende necessaria l'esecuzione di un escavo per la formazione della canaletta di imbasamento dei cassoni cellulari costituenti la banchina stessa, che avrà uno sviluppo longitudinale di circa 270mt (tav.02 – "Planimetria stato iniziale").

Il suddetto escavo verrà eseguito in due fasi distinte mediante due differenti procedure di affidamento. Una prima fase prevede il dragaggio di una canaletta fino alla profondità di -12mt sul livello medio mare per il trasporto dei cassoni cellulari nonché di prescavo di quella di imbasamento dei cassoni medesimi. Successivamente, una seconda fase prevede l'approfondimento del prescavo fino alla quota di -18.40mt sul livello medio mare per la formazione della canaletta di imbasamento dei cassoni stessi.

Poiché la procedura di escavo sopra descritta potrebbe comportare un arco temporale non compatibile con la validità prevista dalla normativa per la dichiarazione di garanzia, anche la ricognizione e bonifica da eventuali ordigni bellici presenti sul fondale interessato dall'escavo dovrà essere eseguita in due fasi successive, secondo le modalità riportate nel successivo art.3.

### **ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

Il presente appalto è dato nella forma a corpo.

L'importo del servizio in argomento ammonta ad euro 286.680,74 (diconsi duecentottanta-seimilaseicentottanta/74) di cui euro 11.467,23 (diconsi undicimilaquattrocentosessantasette/23 per oneri della sicurezza a corpo non soggetti a ribasso

Per quanto sopra, l'importo a base di gara (al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) risulta essere pari ad euro 275.213,51 (diconsi duecentosettantacinquemiladuecentotredici/51).

### **ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il presente servizio di BOB dovrà garantire l'assenza di eventuali ordigni bellici inesplosi sui fondali interessati dall'escavo per la realizzazione della futura banchina n.27, nella darsena Marche del porto di Ancona.

Poiché il suddetto dragaggio è previsto in due fasi successive, anche la BOB dovrà avvenire in due fasi distinte, così come di seguito descritte, ciascuna della quale si concluderà con l'emissione della relativa dichiarazione di garanzia.

#### **BOB – 1<sup>a</sup> FASE**

La BOB di 1<sup>a</sup> fase verrà eseguita preliminarmente al dragaggio previsto fino alla quota -12mt sul livello medio mare.

L'area interessata dalla BOB avrà una superficie di 35.750mq, corrispondente ad un'area di dimensioni 325x110mt (tav.03 – "Planimetria aree oggetto BOB 1<sup>a</sup> fase"), e comprenderà, oltre alla superficie di escavo, le scarpate ed un franco di sicurezza. La profondità da garantire sarà pari a -13mt sul l.m.m., ciò al fine di consentire un margine di sicurezza anche in profondità (tav.05 – "Sezioni aree oggetto BOB 1<sup>a</sup> fase").

#### **BOB – 2<sup>a</sup> FASE**

Successivamente all'esecuzione dell'escavo fino alla -12mt, nonché alle relative verifiche per la definizione della regolare esecuzione dell'escavo medesimo, verrà eseguita la BOB di 2<sup>a</sup> fase.

Quanto sopra preliminarmente all'approfondimento del dragaggio fino alla quota -18.40mt sul livello medio del mare per la formazione della canaletta di imbasamento dei cassoni cellulari costituenti la futura banchina n.27.

L'area interessata dalla BOB avrà una superficie di 26.000mq, corrispondente ad un'area di dimensioni 325x80mt (tav.04 – "Planimetria aree oggetto BOB 2<sup>a</sup> fase"), e comprenderà, oltre alla superficie di escavo, le scarpate ed un franco di sicurezza. La profondità da garantire sarà pari a -20mt sul l.m.m., ciò al fine di

consentire un margine di sicurezza anche in profondità (tav.06 – “Sezioni aree oggetto BOB 1<sup>a</sup> fase”).

Il dragaggio verrà affidato ad un altro soggetto rispetto all'esecutore del presente servizio, con altra procedura diversa da quella del presente appalto.

#### **ART. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

La forma e le principali dimensioni delle opere sopra descritte risultano dagli elaborati grafici e dal computo metrico estimativo, nonché dalla relazione, facenti parte del presente progetto.

#### **ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Potranno prendere parte alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del Dlgs 163/2006 in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 163/2006 che siano in possesso dei requisiti:

- Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane da cui risulti che il concorrente esercita un'attività inerente a quella oggetto della presente procedura di gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- Iscrizione nell'apposito albo istituito presso il Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 104, comma 4 bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 nei modi previsti dal Decreto Ministeriale 11 maggio 2015 n. 82 (categoria Bonifica subacquea (B. SUB) classifica II).

In via alternativa, attesa la circostanza che l'art. 4, comma 6, del D. L. 30 Dicembre 2015, n. 201 ha esteso da sei a dodici mesi il regime transitorio (esauritosi il primo semestre già il 27 dicembre 2015) previsto dall'articolo 1, comma 3 della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, nelle more del completamento degli accertamenti finalizzati al popolamento dell'Albo sopra indicato, la partecipazione al presente appalto, oltre che dai soggetti che progressivamente verranno iscritti nel citato albo, è consentita anche agli operatori economici specializzati in possesso dei seguenti requisiti:

a) adeguata capacità economica e finanziaria;

- almeno n. 2 referenze rilasciate da istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- fatturato, riferito al quinquennio fiscale antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, non inferiore a 1,5 volte l'importo della classifica di iscrizione richiesta.

b) adeguata direzione tecnica;

- presenza nell'organico di almeno un direttore tecnico in possesso della qualifica di dirigente tecnico B.C.M., ovvero tale qualifica deve essere posseduta dal titolare dell'impresa individuale o da uno dei soci di società di persone.

c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;

- disponibilità dei dispositivi e mezzi specificati nell'allegato «B» al Decreto ministeriale 11 maggio 2015, n. 82 nella quantità ivi indicata in relazione alla classifica II.  
A tal proposito, per l'esecuzione delle attività di bonifica le imprese devono utilizzare mezzi navali di dimensioni e condizioni idonee e in numero adeguato a consentire il trasporto del personale completamente attrezzato per l'immersione.  
L'apparato di ricerca deve rispondere alle caratteristiche definite nelle direttive tecniche emanate dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 22, comma, 1, lett. c-bis), del decreto legislativo n. 66 del 2010, munito di sistema GPS in grado di fornire idoneo report/tracciato dell'attività di ricerca.

d) personale qualificato;

- Presenza in organico delle professionalità indicate nell'allegato «B» al Decreto ministeriale 11

maggio 2015, n. 82 nella quantità ivi indicata in relazione alla classifica II..

Il personale tecnico deve essere un operatore tecnico subacqueo (O.T.S.) qualificato ai sensi del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 febbraio, n. 47, nonché in possesso di brevetto B.C.M. rilasciato previo superamento di apposito corso tenuto a cura del Ministero della difesa secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della difesa del 21 ottobre 2003.

Dovrà sempre essere garantita la presenza in cantiere della squadra B.C.M. minima (n. 1 Assistente Tecnico B.C.M. e n. 1 Rastrellatore B.C.M.). Il Dirigente Tecnico dovrà essere sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività'.

e) idoneità tecnica pregressa.

- esecuzione di servizi di bonifica da ordigni bellici, realizzati nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando e ascrivibili alla Bonifica subacquea (B. SUB) per un valore complessivo non inferiore all'importo della classifica II, comprovati mediante certificati di buona esecuzione delle prestazioni da parte dei committenti o analoghe attestazioni;
- esecuzione di un unico servizio di bonifica da ordigni bellici, ovvero di due o tre servizi, realizzati nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando e ascrivibili alla Bonifica subacquea (B. SUB), comprovati mediante certificati di buona esecuzione delle prestazioni da parte dei committenti o analoghe attestazioni, di importo rispettivamente non inferiore al venticinque per cento, al quaranta per cento e al cinquanta per cento dell'importo della classifica richiesta.

#### **ART.6 - VARIAZIONI AL SERVIZIO**

Non sono riconosciute varianti e/o variazioni alla perizia, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dell'esecuzione del servizio.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al Direttore prima dell'esecuzione del servizio oggetto della contestazione.

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e nel relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.2010 nonché nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite il Direttore dell'esecuzione, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi, se necessari, concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

In tal caso si applicherà la disciplina di cui agli artt. 161 e 162 del D.P.R. 207/2010.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

## **CAPO 2- DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **ART.7 - OSSERVANZA DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

La legislazione di riferimento in materia di rischi residuali in territorio nazionale, applicabile anche ai rinvenimenti di residuati bellici risulta essere la seguente:

- Prescrizioni generali del Capitolato d'Appalto B.C.M. ed. 1984 (edito dal Ministero della Difesa)
- Determinazione Autorità Vigilanza LLPP n 9 -09/04/2002
- Deliberazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici n 249 del 17/09/2003
- D. Lgs n 66, 15 marzo 2010 - Codice dell'ordinamento militare.
- D. Lgs n 20, 24 febbraio 2012 – Nuovo codice ordinamento militare.
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 12 Aprile 1946 n. 320, che ha previsto la creazione dell'Ispettorato Bonifica Immobili Ordigni Esplosivi.
- D. L.C.P.S. 1 novembre 1947 n. 1768;
- Consiglio di Stato – III Sezione, n. 1218 in data 9/10/1962: “Regolamento per i lavori del Genio Militare”;
- Circolare Geniodife 196008/L – datata 28 luglio 1982;
- Consiglio di Stato – IV sezione, n. 774 in data 20 novembre 1982;
- D.P.R. 5/12/1983, n. 939 – “Regolamento per i lavori, provviste e servizi da eseguirsi da Ministero Difesa”;
- Prescrizioni generali del Capitolato d'Appalto B.C.M. ed 1984;
- Circolare Stato Maggiore Esercito n. 596/184.420 – datata 26 giugno 1998;
- Circolare Stato Maggiore Esercito n. 423/184.420 – datata 26 luglio 1999;
- Circolare Geniodife 125/001212/BCM/182190 – datata 07 aprile 1999;
- Messaggio Geniodife 125/16311/BCM/ – datato 04 maggio 2000;
- Consiglio Autorità LL.PP. – det. Prot. n. 50604/01/SEGR del 27 settembre 2001;
- Circolare Geniodife 125/001212/BCM/– datata 16 dicembre 2002;
- Determinazione Autorità di Vigilanza LL.PP. n. 9 del 9/4/2002
- D.M. Difesa - Art. 13 comma 3 – n. 25417 del 2002;
- Deliberazione Autorità di Vigilanza LL.PP. n. 249 del 17/9/2003
- D.Lgs 81/2008 – Testo Unico Sicurezza;
- Circolare del Ministero della Difesa prot. n. N\_D/GGEN/E5/20877/21/104/10 del 7/12/2010;
- Circolare Ministero della Difesa prot. n. MD/GGEN/01/03437/121/701/11 dell'8 giugno 2011;
- Norma UNI11366;
- D.Lgs n. 177 del 1/10/2012;
- D.Lgs n. 152/2006 – Testo Unico Ambientale;
- D.Lgs n. 163/2006 e D.P.R. 207/2010.

### **ART.8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Cronoprogramma dei lavori;
- tutti gli elaborati della perizia, escluse le analisi dei prezzi unitari, i computi metrici, il quadro economico;
- i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, come modificato dall'articolo 1-octies legge 12 luglio 2006, n. 228;
- il regolamento Generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;
- il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 per le parti ancora vigenti.

### **ART.9 – INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al Direttore dell'esecuzione.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

## CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

### ART.10 - CONSEGNA DEL SERVIZIO - INIZIO DEL SERVIZIO

La consegna del servizio all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data del contratto, in conformità a quanto previsto le modalità previste dal D.P.R. 207/2010.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 131 del summenzionato D.Lgs. 163/2006:

- a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza;
- b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del servizio, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera a).

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna del servizio, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenti a ricevere la consegna del servizio, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

All'atto della consegna del servizio, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio del servizio e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio del servizio e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

Nel caso in cui mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere (specchi acquei) o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna del servizio, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria del servizio nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna del servizio, è obbligo dell'Appaltatore procedere, nel termine di 15 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dal servizio, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lgs. 81/08, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna del servizio, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto nei successivi paragrafi inerenti sospensioni e/o proroghe.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni **quindici** dalla data del verbale di consegna salvo quanto diversamente previsto ed approvato nel programma operativo sopra nominato. Oltre tale termine si considerano applicabili le procedure previste dall'articolo 136 del D.lvo. 12 aprile 2006, n.163, e relativo regolamento di attuazione, secondo quanto previsto all'articolo "*Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini*".

#### **ART.11 - TERMINI PER L'ESECUZIONE - PENALI IN CASO DI RITARDO**

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma del servizio. L'Appaltatore dovrà dare ultimato il servizio secondo i seguenti termini:

**1^ fase:** entro il termine di giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio;

**2^ fase:** entro il termine di giorni 20 (venti) dal verbale di ripresa del servizio.

I predetti termini sono comprensivi del tempo necessario per l'ottenimento dei permessi/pareri/autorizzazioni delle Autorità per l'approvvigionamento dei mezzi d'opera ed il loro trasferimento presso i luoghi di lavoro, dei tempi occorrenti per l'effettuazione delle manutenzioni, rifornimenti, dell'incidenza per eventuali riparazioni dei natanti e di n. 5+3 (1^fase+2^fase) giorni di condizioni meteo/marine avverse. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'Importo contrattuale.

**Al termine di ciascuna fase, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. o PEC al Direttore dell'esecuzione l'ultimazione del servizio ed inviare entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione la dichiarazione di garanzia.**

Ai sensi dell'art. 145 – comma 6 – del D.P.R. 207/2010, le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento, sulla base delle indicazioni del Direttore dell'esecuzione, in sede di conferma, da parte dello stesso Responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

L'importo complessivo della penale irrogata ai sensi del presente articolo non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo specifico, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **ART.14 - SOSPENSIONI E PROROGHE**

**Così come indicato nel cronoprogramma di cui alla presente perizia, al termine della 1^ fase del servizio di BOB, comunicata dall'Appaltatore nei modi di cui all'articolo precedente, e non appena ricevuta la dichiarazione di garanzia, il Direttore dell'esecuzione disporrà la sospensione del servizio. Tale sospensione avrà la durata necessaria all'esecuzione del dragaggio dell'area oggetto di BOB di 1^ fase fino alla quota di -12mt sul l.m.m..**

**Al termine del predetto dragaggio, nonché delle procedure relative alla verifica della regolare esecuzione del medesimo, il Direttore dei lavori convocherà l'Appaltatore del servizio di BOB, con un preavviso di almeno 7 giorni naturali e consecutivi, al fine di disporre la ripresa del servizio relativamente alla 2^ fase.**

**Nel caso di intervento delle Autorità Militari competenti alla bonifica di ordigni bellici inesplosi eventualmente rinvenuti, il Direttore dell'esecuzione disporrà la sospensione del servizio per la durata dell'intervento stesso.**

Le sospensioni parziali o totali del servizio, già contemplate nel programma operativo o nel presente articolo, non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti nel programma stesso.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire il servizio eventualmente eseguibile, mentre il Direttore dell'esecuzione, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione, anche parziale, del servizio non eseguibile in conseguenza di detti impedimenti redigendo apposito verbale.

Si applicano gli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010.

I verbali di sospensione, redatti a cura del Direttore dell'esecuzione e controfirmati dall'Appaltatore, nei quali dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le aree sospese nonché lo stato di avanzamento, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali

si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a quanto sarà disposto dal Direttore dell'esecuzione o dalle Autorità, cioè a sospendere i lavori in una zona per poco o molto tempo, ovvero a spostare mezzi in altra zona. Per tali sospensioni e spostamenti, per numerosi che risultino alla fine del servizio, l'Appaltatore non potrà comunque richiedere compenso alcuno.

Nel caso di sospensione, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma del servizio viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento del tempo utile contrattuale.

L'appaltatore, qualora per causa a egli non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del servizio o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture interessate allo svolgimento del servizio stesso.

Qualora la Stazione appaltante abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o parte di essa, potrà procedere alla consegna anticipata ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

#### **ART.15 - MAGGIOR DANNO PER TARDATA ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO**

La stazione appaltante si riserva la possibilità di chiamare l'Appaltatore a rispondere di danni derivanti dal mancato utilizzo degli specchi acquei delle aree oggetto dell'appalto, la cui mancata disponibilità sia da attribuirsi a responsabilità dell'Appaltatore medesimo.

#### **ART.16 - INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- il tempo necessario per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta comunque denominati o per l'emissione dei provvedimenti, da parte dei competenti organi istituzionali, necessari all'esecuzione dell'appalto (es. ordinanze dell'Autorità Marittima o pareri delle Autorità Militari);
- il tempo intercorrente tra il rinvenimento degli eventuali ordigni bellici inesplosi e la loro segnalazione alle Autorità competenti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **ART.17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'inizio o l'ultimazione del servizio o sulle scadenze esplicitamente fissate dal Direttore dell'esecuzione o dalla stazione appaltante durante l'esecuzione del servizio superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produrrà la risoluzione del contratto d'appalto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del D.lvo. 12 aprile 2006, n163, e nei modi previsti dal regolamento di attuazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per compiere il servizio in ritardo.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

## **CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA**

### **ART.18 - PAGAMENTI**

Al termine di ciascuna fase del servizio, verrà corrisposto all'Appaltatore il corrispettivo a corpo previsto dal computo metrico estimativo, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

Quanto sopra entro 30 giorni dall'acquisizione della relativa dichiarazione di garanzia nonché dall'acquisizione da parte della stazione appaltante, con esito favorevole, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell'art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

### **ART.19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.lvo. 12 aprile 2006, n163 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

## **CAPO 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE IL SERVIZIO**

### **ART.20 - CAUZIONE PROVVISORIA**

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale minimo di 180 giorni e comunque per il periodo indicato nel Bando di gara decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

### **ART.21 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Qualora i lavori oggetto del presente Capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

### **ART.22 - COPERTURE ASSICURATIVE**

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 è onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

1) l'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo succitato, a stipulare una polizza di assicurazione per il massimale pari all'importo contrattuale che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

2) Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al a 500.000 Euro.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

3) Ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e art. 104 D.P.R. n° 554/99, l'Impresa dovrà stipulare:

- una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di gravi difetti costruttivi e di rovina totale o parziale dell'opera;
- una seconda polizza, della medesima durata decennale, che copra la responsabilità civile verso danni a terzi.

Tali polizze devono essere prestate all'atto di emissione del certificato di collaudo provvisorio, e quindi alla cessazione dell'efficacia della garanzia definitiva; il loro perfezionamento è condizione essenziale per il

pagamento all'Impresa della rata di saldo.

Per la polizza decennale il massimale assicurato deve essere pari a 50 milioni (diconsi cinquantamiloni/00) di euro.

Per la responsabilità civile verso terzi, il massimale assicurato deve essere pari a 10 milioni (diconsi diecimiloni/00) di euro.

4) Le polizze assicurative sottoscritte dall'Impresa dovranno essere conformi ai modelli approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n° 123.

### **ART.23 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%. E' comunque vietato subappaltare le opere specialistiche, laddove il valore di una o più di tali opere, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 37 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Le imprese aggiudicatrici, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali:

- il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti anti-intrusione;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
- le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
- l'armamento ferroviario;
- gli impianti per la trazione elettrica;
- gli impianti di trattamento rifiuti;
- gli impianti di potabilizzazione.

Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dell'art. 37 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

In particolare, ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità della Direzione dei Lavori:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture, che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni/prestazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
- d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti

dall'art. 10 della legge 575/65 e s.m.i..

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o al cottimista, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
- 3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- 4) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;
- 5) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà;
- 6) L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente Capitolato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:
  - versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
  - versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

#### **ART.24 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche,

ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente Capitolato.

#### **ART.25 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 325 – comma 2 – del DPR 207/2010, entro quarantacinque giorni dalla data di ultimazione del servizio verrà emesso il certificato di regolare esecuzione, nei modi previsti dall'art. 324 del D.P.R. 207/2010, previa emissione della Dichiarazione di garanzia sia della 2<sup>a</sup> fase.

#### **ART.26 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore ammette e riconosce pienamente, anche ai sensi della L.R. 49/92 e successive modifiche di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del Capitolato speciale e delle condizioni locali.

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.P.R. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale, anche i seguenti:

1. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico, che dovrà essere un soggetto di comprovata e riconosciuta adeguata qualificazione. L'Appaltatore dovrà fornire al Direttore dell'esecuzione apposita dichiarazione del direttore tecnico di accettazione dell'incarico.
2. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, dell'area di cantiere e di tutti i materiali e mezzi in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore.
3. La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dell'esecuzione, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dell'esecuzione e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
4. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dal Direttore dell'esecuzione e dall'Autorità Marittima, a scopo di sicurezza.
5. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
6. L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
7. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
8. L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i..
9. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal Direttore dell'esecuzione.
10. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni demaniali, per autorizzazioni di legge presso la Capitaneria di porto, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi.
11. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
12. La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 7 dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
13. L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008, del D.Lgs 271/1999 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
14. Consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dal Direttore dell'esecuzione, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
15. Entro 60 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei

materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

16. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
  17. Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
  18. La predisposizione del personale, dell'imbarcazione e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi topografici e batimetrici, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
  19. le istanze alla competente Autorità Marittima volte all'emissione dei provvedimenti a tutela della sicurezza della pubblica navigazione e della vita dell'uomo in mare in relazione alla presenza del cantiere oggetto del presente appalto, nonché l'adozione di fanali, boe e segnalamenti marittimi di qualunque tipo che venissero prescritti dalla medesima Autorità. Sarà onere dell'Impresa presentare le predette istanze in tempo utile per avere le necessarie ordinanze;
  20. le istanze e/o comunicazioni alle Autorità Militari volte all'esecuzione del servizio, nonché l'adozione di tutte le cautele prescritte dalle Autorità medesime.
- Nonché tutto quanto previsto nelle prescrizioni tecniche per l'effettuazione del servizio.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. " *Forma e Ammontare dell'Appalto*" del presente Capitolato, ad eccezione di quanto diversamente disposto.

Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa al ribasso contrattuale offerto.

#### **ART.27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

È esclusa la competenza arbitrale per le controversie che dovessero insorgere tra l'Autorità Portuale e l'appaltatore, le quali, pertanto, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

## **PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE**

### **CAPO 1: PRESCRIZIONI TECNICHE**

#### **ART.28 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA.**

Sarà cura della ditta appaltatrice provvedere alle seguenti attività:

- Predisposizione del programma di intervento;
- Istruzione della pratica di autorizzazione presso la Capitaneria di porto di Ancona nonché la redazione della Dichiarazione di Garanzia e il supporto al personale della Capitaneria e dell'Autorità Portuale in fase di sopralluogo di verifica in cantiere.
- Redazione del Piano Operativo di Sicurezza
- Repertazione degli eventuali ordigni rinvenuti e segnalazione alle competenti Autorità
- Richiesta e svolgimento del sopralluogo di collaudo da parte delle A.M. competenti con supporto al personale incaricato.
- Trasmettere, prima dell'inizio delle attività, l'elenco di tutto il personale brevettato e non, che sarà impiegato indicando le generalità ed i requisiti necessari, mentre per gli specializzati B.C.M. dovrà essere trasmesso il numero e data di scadenza dei relativi brevetti, nonché copia fotostatica del brevetto stesso;
- Comunicare sollecitamente il rinvenimento di tutti gli ordigni esplosivi, di qualsiasi genere e natura (anche alla stazione dei Carabinieri competente territorialmente);
- Curare la tenuta dei registri del personale e degli attrezzi;
- Comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto il tipo di apparato rilevatore usato e le modalità di impiego;
- Mettere, a sue spese, a disposizione degli Organi preposti al controllo, imbarcazione con relativo pilota per eventuali sopralluoghi nei luoghi di intervento e per le successive operazioni a carico del personale preposto finalizzate al rilascio del verbale di constatazione.

La vigilanza comunque effettuata dall'ufficio del Direttore dell'esecuzione del contratto, non esclude o riduce la responsabilità della Ditta appaltatrice per la verifica di conformità e quella per danni, diretti o indiretti, comunque causati.

Alla fine delle attività di ciascuna fase, l'Impresa dovrà rilasciare in duplice copia in bollo dichiarazione di garanzia e responsabilità allegando le planimetrie da cui risultino evidenziate, mediante diversa colorazione, e quantificate le aree bonificate.

La ditta è obbligata a fornire per tutta la durata dell'appalto le maestranze necessarie per l'esecuzione del servizio. Il servizio di bonifica deve essere eseguito con tutte le particolari precauzioni intese ad evitare danni alle persone ed alle cose, osservando a tale scopo le vigenti disposizioni, le norme tecniche di esecuzione e le prescrizioni contenute nel Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 3 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08, che dovrà essere predisposto dalla ditta aggiudicataria prima della esecuzione del servizio. Essa dovrà altresì garantire l'assistenza continua alle attività da parte di un responsabile, dotato della necessaria competenza tecnica. Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione del servizio dovranno essere tecnicamente adeguate alle opere da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa in materia di antinfortunistica.

La ditta si obbliga a provvedere, a propria cura e spese sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la più completa sicurezza delle attività e dei luoghi durante l'esecuzione delle opere per l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura. La ditta rimane in ogni caso il solo responsabile dei danni di qualunque natura ascrivibili in qualsiasi modo al suo comportamento. Eventuali aree da bonificare dovranno essere adeguatamente segnalate, a cura e spese dell'Impresa, secondo le prescrizioni che saranno impartite dalle Autorità Competenti.

#### **ART.29 - PRESCRIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IN GENERE E PERSONALE RESPONSABILE**

Tutti le attività in genere devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica ed uniformati alle prescrizioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono gli articoli del presente Capitolato ed i relativi prezzi di elenco, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione dell'esecuzione del contratto in corso di esecuzione.

Per le aree che dovranno essere adibite a cantiere, l'Impresa dovrà ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri della eventuale concessione ed a quelli eventuali imposti dalla capitaneria di porto, dalle Autorità militari e dalle Amministrazioni statali, regionali e comunali. Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso di cantiere per i lavori appaltati e quindi non potranno, per nessuna circostanza, essere destinate, sia pure temporaneamente, ad altro uso.

Pertanto le aree necessarie per la realizzazione del cantiere dovranno essere individuate in funzione delle

disponibilità esistenti al momento dell'appalto del servizio.

I soggetti responsabili del servizio, e gli addetti ai lavori stessi devono essere dichiarati ad inizio attività e devono essere in possesso dei requisiti richiesti per le attività in argomento.

L'introduzione di modifiche o integrazioni al gruppo di lavoro deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante ai fini della verifica del possesso di detti requisiti.

## **SOMMARIO**

<b>PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEL SERVIZIO DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI.....</b>	<b>1</b>
<b>CAPO 1: NATURA ED OGGETTO DEL SERVIZIO.....</b>	<b>1</b>
<b>CAPO 2- DISCIPLINA CONTRATTUALE .....</b>	<b>4</b>
<b>CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA .....</b>	<b>9</b>
<b>CAPO 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE IL SERVIZIO .....</b>	<b>10</b>
<b>PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE .....</b>	<b>15</b>
<b>CAPO 1: PRESCRIZIONI TECNICHE .....</b>	<b>15</b>